

# La Circolare per i clienti

## Luglio 2021

### Anteprima

Fatture elettroniche: adesione al servizio prorogata al 30 settembre	pag. 2
Mancata presentazione dichiarazione IVA/compilazione quadro VE: comunicazione AE	pag. 2
Voucher per viaggi d'istruzione annullati: adempimenti IVA	pag. 3
Soggetti non residenti: possono essere sostituiti di imposta?	pag. 3
Nuova Sabatini: riaperto lo sportello per le istanze	pag. 3
Contributi a fondo perduto DL Sostegni bis: Guida riassuntiva AE	pag. 4
Contributo per riduzione canoni locazione: domande entro il 6 settembre	pag. 4
Superbonus e valutazione che l'edificio sia residenziale nella sua interezza	pag. 5
Recovery Plan: confermate le novità in tema di Superbonus	pag. 6
Esonero contributivo parziale: il CNDCEC consiglia di richiedere già il DURC	pag. 6
Stato di emergenza e green pass: guida alle novità	pag. 7
Cessioni di carburante: l'intermediario può detrarre l'IVA	pag. 8
Importazione e cessione beni contro il Covid-19: esenzione IVA	pag. 8
Sostituti: in chiaro la restituzione della ritenuta "al netto"	pag. 9
Riallineamento avviamento, si considera anche l'utile	pag. 10
Bonus sanificazione e DPI: comunicazione delle spese sostenute	pag. 11
Bonus facciate: vale per i parapetti e la relativa illuminazione?	pag. 12
Superbonus e sconto in fattura: come determinarlo	pag. 12
Conversione Sostegni bis: versamenti al 15 settembre per ISA e forfettari	pag. 13
CFP: nel fatturato le cessioni di terreni fuori campo IVA	pag. 13

### Adempimenti

La roulette delle scadenze per il versamento delle imposte sui redditi	pag. 14
Proroga della rivalutazione su terreni e partecipazioni al 15 novembre	pag. 16

### Guide operative

Chiarimenti dalla circolare 7/E sulla tracciabilità dei pagamenti degli oneri detraibili	pag. 20
Innalzati ed introdotti nuovi crediti d'imposta in materia di pagamenti elettronici	pag. 22

## **Fatture elettroniche: adesione al servizio prorogata al 30 settembre**

Il periodo transitorio per la **memorizzazione** delle **fatture elettroniche** è stato prorogato al **30 settembre 2021**.

Sempre entro lo **stesso termine**, è stato previsto che, per gli operatori IVA, i loro intermediari delegati e i consumatori finali, sia possibile aderire al **servizio di consultazione e acquisizione** delle proprie fatture elettroniche ([Prov. AE 30 giugno 2021 n. 17289](#)).

La proroga – spiega l'AE in una nota – è finalizzata a concludere l'ultima fase del **confronto** con il **Garante** per la protezione dei **dati personali** per la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni del collegato fiscale alla [Legge di Bilancio 2020 \(art. 14 DL 124/2019\)](#) che ha previsto termini più ampi per la memorizzazione delle fatture elettroniche che transitano per il Sistema di Interscambio (**SDI**) e la possibilità del relativo **utilizzo** nello svolgimento delle **attività** istituzionali dell'**Amministrazione finanziaria**.

Un **tavolo di lavoro** è stato avviato con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; grazie al proficuo confronto, sono state condivise gran parte delle soluzioni per la gestione e la memorizzazione delle **fatture** elettroniche sia relative alle cessioni di beni e prestazioni di servizi tra operatori economici (**B2B**), sia relative a operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali (**B2C**) di cui restano ancora da condividere alcuni aspetti oggetto di valutazioni da parte dell'Autorità Garante.

[Prov. AE 30 giugno 2021 n. 17289](#)

[art. 14 DL 124/2019](#)

## **Mancata presentazione dichiarazione IVA/compilazione quadro VE: comunicazione AE**

L'AE trasmette una comunicazione al **domicilio digitale** dei contribuenti per i quali risulta la **mancata presentazione** della **dichiarazione IVA** per l'anno d'imposta 2020 o la presentazione della stessa senza la compilazione del **quadro VE**, al fine di promuovere l'**adempimento spontaneo** da parte degli interessati.

La comunicazione è consultabile dal contribuente anche all'interno del **cassetto fiscale** presente nell'area riservata del portale informatico dell'AE o nella sezione “Fatture e corrispettivi” e contiene le seguenti informazioni:

- codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d'imposta;
- in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA, data di elaborazione della comunicazione;
- in caso di mancata compilazione del quadro VE, data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo d'imposta 2020.

Le suddette informazioni, rese disponibili anche alla **Guardia di Finanza** tramite strumenti informatici, riguardano la presenza di fatture elettroniche, dati relativi a operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e corrispettivi giornalieri trasmessi. Esse forniscono al contribuente i dati utili per presentare la dichiarazione IVA entro 90 giorni dal termine ordinario (30 aprile 2021) versando **sanzioni** in misura ridotta o per regolarizzare **errori e omissioni** mediante il **ravvedimento operoso**.

Tale comportamento può essere attuato a prescindere dalla constatazione della violazione o da **accessi, ispezioni, verifiche** o altre attività amministrative di controllo di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza salvo la notifica di un **atto di liquidazione**, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità.

[Prov. AE 30 giugno 2021 n. 172748](#)

## Voucher per viaggi d'istruzione annullati: adempimenti IVA

Se a seguito dell'annullamento di **viaggi d'istruzione** a causa del **Covid-19** l'agenzia viaggi emette, a titolo di **rimborso** delle somme già versate, **voucher** riconducibili tra i buoni corrispettivo multiuso, può emettere una **nota di variazione** e successivamente rimettere la **fattura** al momento della fruizione del voucher stesso.

Nel caso di specie, il voucher emesso dall'agenzia viaggi a favore dell'istituto scolastico è un **buono corrispettivo multiuso** ([art. 6 quater DPR 633/72](#)) e non è conosciuta la tipologia di servizio fruibile, perché potrebbe trattarsi di pacchetti più o meno complessi, di più viaggi, di una prestazione unitaria o di viaggi destinati all'estero e quindi non imponibili. Pertanto al momento dell'emissione del voucher non è nota la disciplina applicabile ai fini IVA, da intendersi come certezza circa la territorialità dell'operazione e la natura, qualità, quantità nonché l'IVA applicabile alla prestazione stessa e l'agenzia rimetterà la fattura al momento della fruizione del voucher.

Solo per i **buoni monouso** ([art. 6 ter DPR 633/72](#)) la disciplina applicabile ai fini IVA alla cessione di beni o alla prestazione di servizi è nota al momento della loro emissione.

[Risp. AE 5 luglio 2021 n. 10](#)

[art. 6 quater DPR 633/72](#)

[art. 6 ter DPR 633/72](#)

## Soggetti non residenti: possono essere sostituiti di imposta?

Anche i soggetti **non residenti** in Italia possono essere **sostituiti di imposta** limitatamente ai redditi corrisposti dalla loro **stabile organizzazione** o **base fissa** in Italia. In questi casi, dunque, richiedendo il **codice fiscale**, possono adempiere ai conseguenti obblighi come l'effettuazione e il versamento delle **ritenute**, la certificazione degli **emolumenti** e la presentazione del **Mod. 770**.

Nel caso in cui i soggetti extra-UE siano privi di stabile organizzazione in Italia ed effettuino nel territorio dello Stato **operazioni rilevanti** ai fini IVA, per l'**assolvimento** degli **obblighi**:

- se **esercitano** attività di impresa, arte o professione in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici disciplinanti la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, possono identificarsi direttamente ([art. 35-ter DPR 633/72](#));
- negli altri casi, devono nominare un **rappresentante fiscale** residente in Italia.

[Risp. AE 25 giugno 2021 n. 449](#)

[art. 35-ter DPR 633/72](#)

## Nuova Sabatini: riaperto lo sportello per le istanze

Dallo scorso **2 luglio** è stato riaperto lo **sportello** della misura **Nuova Sabatini** per richiedere le agevolazioni a sostegno degli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese attraverso l'**acquisto di beni strumentali**.

Le nuove istanze possono essere oggetto di richieste di **prenotazione** presentate dalle banche o dagli intermediari finanziari a partire dal mese di **agosto 2021**. Nella medesima prenotazione potranno essere incluse anche le domande presentate dalle imprese alle banche o intermediari finanziari in data ante 2 giugno 2021, data di chiusura dello sportello precedente, e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse già inviata dalle medesime banche o intermediari finanziari al MISE. Le richieste di **prenotazione** del contributo relative a domande presentate dalle imprese alle banche o intermediari finanziari in data antecedente al 2 giugno 2021, successivamente trasmesse al MISE entro lunedì 7 giugno 2021 e non accolte, anche in misura parziale, per esaurimento delle risorse disponibili, sono soddisfatte in via prioritaria, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

La riapertura dello sportello segue il rifinanziamento della misura, disposto dal recente Decreto Lavoro e Imprese ([art. 5 DL 99/2021](#)) che ha, inoltre, previsto una **semplificazione** per le procedure di erogazione dei contributi volta ad accelerare i pagamenti per le PMI beneficiarie delle agevolazioni. In particolare, per le domande trasmesse in data antecedente al 1° gennaio 2021, per le quali sia stata già erogata in favore delle PMI beneficiarie almeno la prima quota di contributo, il MISE può procedere a erogare le successive **quote** in un'**unica soluzione**.

[art. 5 DL 99/2021](#)

### **Contributi a fondo perduto DL Sostegni bis: Guida riassuntiva AE**

I **contributi a fondo perduto** previsti dal DL Sostegni bis ([DL 73/2021](#)) sono oggetto della guida di luglio 2021 dell'AE.

Il contributo, in realtà, consiste in **tre nuovi bonus** (contributo Sostegni bis automatico, contributo Sostegni bis attività stagionali, contributo Sostegni bis perequativo) destinati a sostenere le attività economiche maggiormente danneggiate dal perdurare dell'emergenza da coronavirus. Per tutti i nuovi contributi, la platea dei possibili beneficiari è costituita dai soggetti titolari di **partita IVA** che esercitano attività d'impresa, di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.

#### **Contributo automatico**

Il contributo a fondo perduto previsto dall'[art. 1 c. 1-4 DL 73/2021](#) è una somma di denaro corrisposta ai soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del predetto decreto) e che hanno percepito il contributo a fondo perduto del [Decreto Sostegni](#), a seguito della presentazione dell'apposita istanza nel periodo tra il 30 marzo e il 28 maggio 2021. L'importo riconosciuto è pari al contributo a fondo perduto Sostegni percepito. Il contributo Sostegni bis automatico è alternativo al contributo Sostegni bis attività stagionali.

#### **Contributo per attività stagionali**

Il contributo a fondo perduto previsto dall'[art. 1 c. 5-15 DL 73/2021](#) è una somma di denaro corrisposta dall'AE a seguito della presentazione, in modalità telematica, di un'apposita istanza da parte del contribuente in possesso dei requisiti previsti. L'importo del contributo è commisurato alla diminuzione verificatasi tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e la media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021. Il contributo per le attività stagionali è alternativo al contributo a fondo perduto Sostegni bis automatico.

#### **Contributo Sostegni bis perequativo**

Il contributo è commisurato alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo all'anno di imposta 2020 rispetto a quello relativo all'anno di imposta 2019. Il contributo spettante viene riconosciuto al netto dei contributi a fondo perduto già ottenuti dal richiedente durante l'intero periodo di emergenza da Coronavirus, a partire dal contributo del [Decreto Rilancio](#). Tale contributo troverà attuazione successivamente al 10 settembre 2021 e sarà oggetto di una nuova, specifica guida dell'AE.

[art. 1 c. 1-4 DL 73/2021](#)

[Decreto Sostegni](#)

[Decreto Rilancio](#)

### **Contributo per riduzione canoni locazione: domande entro il 6 settembre**

L'AE ha definito le modalità e i termini di presentazione dell'**istanza** per il riconoscimento del **contributo a fondo perduto** per la **riduzione** dell'importo del **canone di locazione** previsto dal Decreto Ristori ([art. 9-quater DL 137/2020 conv. in L. 176/2020](#)). Pubblicati, altresì, il relativo **modello di domanda** e una **Guida** dedicata al tema. Il contributo è riconosciuto per l'anno 2021 al locatore di **immobile ad uso abitativo**, ubicato in un **comune ad alta tensione abitativa**, che costituisca l'**abitazione principale** del **locatario**, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020. Ai fini del bonus, la **rinegoziazione con riduzione del canone** deve essere comunicata, entro il 31 dicembre 2021, all'AE tramite il **modello RLI** e deve avere una decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.

La trasmissione dell'**istanza** può essere effettuata dal **6 luglio al 6 settembre 2021** esclusivamente mediante il **servizio web** messo a disposizione nell'area riservata del soggetto richiedente. Nell'applicativo vengono precompilati, sulla base delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, i dati del contratto di locazione e quelli relativi alla rinegoziazione già comunicata tramite il modello RLI al momento della presentazione dell'istanza. Il richiedente potrà indicare i dati relativi alla rinegoziazione del canone di locazione che si intenderà porre in essere entro il 31 dicembre 2021. Sulla base dei dati dell'istanza, la procedura espone l'importo teorico massimo del contributo spettante. Per ciascun locatore può essere presentata una sola istanza, anche in presenza di più contratti di locazione o di più rinegoziazioni per il medesimo contratto. Se un contratto di locazione è cessato anticipatamente nel corso dell'anno 2021, sono considerate le sole **mensilità** di canone rinegoziato che hanno esplicato effetto fino alla data di **risoluzione** del contratto. Il contributo in oggetto spetta fino al 50% della riduzione del canone, entro il **limite** massimo annuo di **€ 1.200** per singolo locatore.

Il contributo è erogato mediante **accreditamento diretto** sul conto intestato al soggetto beneficiario. Prima di effettuare l'accredito, l'AE verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

[art. 9-quater DL 137/2020 conv. in L. 176/2020](#)

### **Superbonus e valutazione che l'edificio sia residenziale nella sua interezza**

In merito al **Superbonus**, anche in relazione agli edifici posseduti da un unico proprietario, va verificato che l'edificio oggetto degli interventi sia **residenziale** nella sua interezza. Pertanto, è possibile fruire del Superbonus solo qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio **sia superiore al 50%**. Resta esclusa la possibilità di beneficiare del Superbonus per le spese relative a interventi "**trainati**" realizzati sulle singole **unità non residenziali**.

L'AE ha fornito indicazioni in merito agli interventi antisismici realizzati su un edificio di un unico proprietario composto da unità abitative funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo. A tal proposito, l'istante rappresentava di essere proprietaria di un **fabbricato** composto da **più unità immobiliari** autonomamente accatastate. Il chiarimento della [Risp. AE 9 giugno 2021 n. 397](#) interviene a parziale rettifica di quanto precisato nella [Risp. AE 9 aprile 2021 n. 231](#).

In merito a questo aspetto, si precisa che, in ordine agli immobili oggetto degli interventi ammessi al Superbonus-sismabonus, l'[art. 119 c. 4 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020](#), non richiama "*gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno*". Pertanto, dovendo l'intervento di riduzione del rischio sismico analizzare necessariamente l'**intera struttura**, non è necessario verificare se le unità immobiliari abbiano tali caratteristiche.

Solo per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici il Superbonus spetta per "*gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno*" ([art. 119 cc. 1-2 DL 34/2020](#)).

[Risp. AE 9 giugno 2021 n. 397](#)

[Risp. AE 9 aprile 2021 n. 231](#)  
[art. 119 c. 4 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020](#)

### **Recovery Plan: confermate le novità in tema di Superbonus**

La legge di conversione del decreto recante le misure urgenti al **Fondo complementare** al Piano di ripresa e resilienza (**PNRR**), pubblicata in GU, ha confermato le **proroghe** in tema di **Superbonus** previste già dalla prima versione del decreto. In particolare, le disposizioni prevedono ([art. 1 c. 3 DL 59/2021 conv. in L. 101/2021](#)):

- la **proroga** di **sei mesi**, dal 31 dicembre 2022 al **30 giugno 2023**, del termine per avvalersi della misura del Superbonus per gli Istituti autonomi case popolari (**IACP**) comunque denominati, nonché per gli **enti** aventi le stesse **finalità sociali**. Pertanto, gli IACP comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica possono avvalersi della detrazione al 110% fino alla data del 30 giugno 2023;
- la **proroga** altresì di **sei mesi**, sino al 30 giugno 2023, del termine entro il quale gli **IACP** possono avvalersi della detrazione, qualora siano stati effettuati **lavori** per almeno il **60%** dell'**intervento complessivo**. Conseguentemente, gli IACP comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali, per i quali alla data del 30 giugno 2023 (rispetto al previgente 31 dicembre 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, possono usufruire della detrazione del 110% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente 30 giugno 2023);
- con riferimento ai **condomini**, l'**eliminazione** - ai fini della proroga del termine per avvalersi dell'agevolazione fiscale - della **verifica** dello stato di avanzamento dei lavori (**SAL**). In particolare, è stabilito che, per gli interventi effettuati dai condomini, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (rispetto al termine generale previsto 30 giugno 2022). Sul punto, la legislazione previgente prevedeva che per usufruire della proroga della misura del Superbonus al 31 dicembre 2022 i condomini avrebbero dovuto effettuare lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. Tale requisito sull'avanzamento dei lavori (SAL) non è più richiesto.

[art. 1 c. 3 DL 59/2021 conv. in L. 101/2021](#)

### **Esonero contributivo parziale: il CNDCEC consiglia di richiedere già il DURC**

In attesa dell'emanazione del decreto attuativo dell'**esonero parziale** della **contribuzione** previdenziale e assistenziale dovuta dai **liberi professionisti** iscritti alle casse previdenziali professionali autonome, previsto dalla Legge di Bilancio 2021 ([art. 1 c. 22-22bis L. 178/2020](#)), il **CNDCEC** invita i propri iscritti a procedere all'inserimento di una richiesta di **verifica** sulla procedura **DURC On Line**.

Questo, allo scopo di accelerare il procedimento di verifica della **regolarità** contributiva di competenza dell'INPS, anche in funzione di una più efficace gestione di un eventuale processo di regolarizzazione.

L'esito del documento, potrà essere utilizzato dall'**INPS** nell'ambito del procedimento di concessione dell'esonero anche per consentire una riduzione dei tempi di riconoscimento dello stesso.

I **requisiti** richiesti per l'accesso all'esonero, previsto per una sola Gestione e relativo ai soli contributi previdenziali dovuti per il 2021 (con esclusione di qualsiasi contribuzione integrativa e dei premi dovuti a INAIL), sono:

- **calo del fatturato** o dei **corrispettivi** nell'anno 2020 non inferiore al **33%** rispetto al 2019;
- **reddito** complessivo di lavoro (o comunque derivante dall'attività soggetta a contribuzione della gestione INPS) nel 2019 non superiore a € 50.000;

- **assenza di rapporti di lavoro subordinato** (fatta eccezione per il contratto intermittente senza indennità di disponibilità) e di **trattamenti pensionistici diretti** (escluso l'assegno ordinario di invalidità);
- possesso di un **DURC On Line** (regolare) in corso di validità.

I limiti reddituali sono valevoli per gli iscritti che abbiano avviato l'attività entro il 2019 e non sono applicabili, invece, a coloro che hanno avviato l'attività nel 2020.

[art. 1 c. 22-22bis L. 178/2020](#)

### **Stato di emergenza e green pass: guida alle novità**

Lo **stato di emergenza** è prorogato fino al **31 dicembre 2021** e il cosiddetto **green pass** diventa necessario per l'accesso ad alcune attività. Si riassumono le principali disposizioni.

#### *Green pass*

Il certificato verde sarà necessario, a partire dal 6 agosto prossimo, per accedere a ([art. 3 DL 105/2021](#)):

- servizi per la **ristorazione** svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al **chiuso**;
- **spettacoli** aperti al pubblico, **eventi** e competizioni **sportivi**;
- **musei**, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- **piscine**, centri natatori, **palestre**, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- **sagre** e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, **parchi tematici** e di divertimento;
- **centri culturali**, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- attività di **sale gioco**, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- **concorsi pubblici**.

#### *Regioni "colorate"*

L'**incidenza** dei **contagi** resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni ([art. 2 DL 105/2021](#)). Dal primo agosto i due parametri principali saranno:

- il tasso di **occupazione** dei **posti letto** in **area medica** per pazienti affetti da Covid-19;
- il tasso di occupazione dei posti letto in **terapia intensiva** per pazienti affetti da Covid-19.

#### *Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali*

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con **posti** a sedere **preassegnati** e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

In zona bianca, la **capienza** consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all'aperto e al 25% al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

#### *Misure per gli eventi sportivi*

Per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle **competizioni** di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del **CONI** e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano alcune prescrizioni.

In zona bianca, la **capienza** consentita non può essere superiore 50% di quella massima autorizzata all'**aperto** e al 25% al **chiuso**.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli **impianti** all'**aperto** e a 1.000 per gli impianti al **chiuso**. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

[DL 105/2021](#)

[art. 3 DL 105/2021](#)

[art. 2 DL 105/2021](#)

### **Cessioni di carburante: l'intermediario può detrarre l'IVA**

In caso di **acquisto di carburante** dalle stazioni di servizio, destinato ad essere somministrato, tramite un intermediario che opera per conto delle stesse, a clienti finali, l'IVA può essere detratta integralmente.

Nel caso di specie si evidenziano due rapporti:

- uno di **commissione** alla vendita tra la società che, in qualità di commissionaria, esercita l'attività di somministrazione di carburante, e le stazioni di servizio che, in qualità di committenti, erogano il carburante;
- uno di **somministrazione** tra la società commissionaria che, in nome proprio ma per conto delle stazioni di servizio (società committenti), somministra il carburante ai clienti finali.

Secondo l'AE, la società commissionaria, vendendo il carburante di proprietà delle stazioni di servizio, non subisce l'onere dell'**indetraibilità** dell'IVA in quanto, facendo da intermediaria, il carburante non entra nella sua disponibilità.

Quanto alla modalità di **fatturazione**:

- le società committenti devono annotare nel **registro dei corrispettivi** l'ammontare delle cessioni di carburante e devono emettere fattura nei confronti della società commissionaria entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni di carburante;
- la società commissionaria può emettere fattura nei confronti dei propri clienti entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni (trattandosi di cessioni effettuate nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente) ([art. 21 c. 4 lett. b\) DPR 633/72](#)).

[Risp. AE 12 luglio 2021 n. 473](#)

[art. 21 c. 4 lett. b\) DPR 633/72](#)

### **Importazione e cessione beni contro il Covid-19: esenzione IVA**

L'AE ha fornito una Risposta in tema di **esenzione dall'IVA delle importazioni** e delle cessioni delle **merci** necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19, affermando che la società dovrà emettere fattura in esenzione "ai sensi della [Decisione della Commissione 2020/491/UE](#)". Al fine di evidenziare in **fattura elettronica** il titolo di esenzione, l'AE suggerisce di valorizzare il blocco "Altri dati gestionali" compilando il campo 2.2.1.16.1 con la dicitura BENECOVID e poi il campo 2.2.1.16.2 con la dicitura **Esente IVA** ai sensi della [Decisione 2020/491/UE](#).

Va ricordato che le merci ammesse in esenzione sono state indicate dalla Commissione Europea in un **elenco non tassativo** che gli Stati membri possono integrare secondo specifiche esigenze nazionali. Al riguardo, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha adottato una lista integrativa che contiene le ulteriori merci ammesse al beneficio dell'esenzione.

Affinché l'importazione possa beneficiare del regime di esenzione IVA, previsto dalla citata decisione della Commissione Europea, è necessario, al ricorrere delle ulteriori condizioni ivi previste, che la stessa sia effettuata "per conto" di un **soggetto legittimato**, circostanza di volta in volta desumibile dagli accordi tra le parti, anche in assenza di un mandato espressamente conferito, purché l'esistenza, anche implicita, di un mandato sia riscontrabile in base ai predetti accordi. Inoltre, al ricorrere delle medesime condizioni previste dalla citata decisione, l'AE ritiene che il regime di esenzione IVA possa essere applicato anche nei rapporti tra **l'importatore e i soggetti legittimati**, purché il trasferimento abbia a oggetto i medesimi beni importati "per loro conto" e tali beni siano destinati dai soggetti legittimati a uno degli utilizzi previsti.

[Risp. AE 23 luglio 2021 n. 507](#)

[Decisione 2020/491/UE](#)

#### **Sostituti: in chiaro la restituzione della ritenuta "al netto"**

L'AE è intervenuta sulle modalità di **restituzione** al **sostituto di somme** indebitamente percepite, assoggettate a **tassazione in anni precedenti**. Sul punto, al fine di deflazionare l'insorgere di contenziosi tra i datori di lavoro e i dipendenti tenuti alla restituzione delle predette somme, il [Decreto Rilancio](#) prevede la cd. **restituzione** della ritenuta "**al netto**" in aggiunta a quella al "lordo" già esistente ([art. 150 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020](#)). La nuova disposizione segue l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi negli ultimi anni in base al quale la restituzione deve riguardare solo le somme "effettivamente" percepite dal contribuente o quelle entrate nella concreta disponibilità del percettore. Contestualmente, la nuova disposizione, riconosce a favore dei sostituti d'imposta, che abbiano ricevuto la restituzione di somme al netto delle ritenute regolarmente operate e versate, un **credito d'imposta** pari al **30%** delle **somme** ricevute, utilizzabile senza limite di importo in **compensazione**.

L'AE precisa che, sotto il **profilo applicativo**, la restituzione al "netto" della ritenuta, possa avvenire nell'ipotesi in cui le somme da restituire siano state assoggettate a qualsiasi titolo, a ritenuta alla fonte, nonostante la rubrica della disposizione del [Decreto Rilancio](#) faccia riferimento esclusivamente alle "**ritenute alla fonte** a titolo di **acconto**". Conseguentemente, la disposizione in esame potrà trovare applicazione, a titolo esemplificativo, anche in caso di restituzione di somme assoggettate a **imposta sostitutiva** (es. restituzione di un premio di risultato assoggettato all'imposta sostitutiva del 10% ex [art. 1 c. 182 L. 208/2015](#)).

Con riguardo alla **determinazione dell'importo netto** da restituire, e, in particolare, all'ipotesi in cui l'indebito sia relativo ad una parte della somma complessivamente erogata in anni precedenti, è precisato che:

- il sostituto sarà tenuto a sottrarre dall'**importo lordo** che il contribuente è tenuto a corrispondere la quota parte delle ritenute operate ai fini IRPEF, proporzionalmente riferibili all'**indebitato**. Nell'esempio riportato dall'AE il sostituto d'imposta ha erogato nel 2019 € 28.000, operando ritenute a titolo IRPEF per € 6.960, e nel 2021 richiede la restituzione di un quarto della somma complessivamente erogata ( $28.000 \cdot 1/4$ ) ossia di € 7.000. Per stabilire l'importo netto dell'indebito oggetto di restituzione, il sostituto dovrà sottrarre da tale ultimo importo un quarto delle ritenute IRPEF operate che, nell'ipotesi rappresentata, è pari a € 1.740 (dato da €  $6.960 \cdot 1/4$ ). Conseguentemente, l'importo dell'indebito, al netto delle ritenute IRPEF, sarà pari a € 5.260 (€  $7.000 - 1.740$ );

- le somme, da restituire vanno calcolate al netto della ritenuta IRPEF subita, nonché delle ritenute applicate a titolo di **addizionali** all'IRPEF.

In merito al **credito d'imposta** spettante al sostituto d'imposta è chiarito che:

- non dovrà essere ricalcolato (in aumento o in diminuzione) dal sostituto d'imposta in base all'importo delle ritenute versate al momento dell'erogazione delle somme, successivamente restituite;
- la misura è calcolata sull'importo netto restituito, come illustrato nella relazione al decreto legge, considerando che, su una somma lorda di 100, sia stata applicata l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito, attualmente prevista nella misura del 2%, analogamente a quanto disposto per la determinazione dell'imposta rimborsabile al percettore delle somme indebite, in quanto, il 23% di 100 è pari al 30% di 77;
- deve essere calcolato sulle somme restituite al netto di quelle che non erano state tassate al momento dell'erogazione se la restituzione ha ad oggetto somme che sono state tassate solo in parte;
- il diritto del sostituto a fruire del credito d'imposta sorge nel momento in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione. Più precisamente, tenuto conto che il recupero delle ritenute IRPEF ("operate e versate") attiene al rapporto tra sostituto d'imposta ed Erario, si ritiene che la "definitività" della pretesa alla restituzione delle somme consenta al sostituto di fruire dell'intero ammontare del credito d'imposta, a prescindere dall'importo effettivamente corrisposto dal sostituto. Tuttavia, si ritiene che qualora, nelle more della definitività della pretesa, il sostituto corrisponda al netto le somme precedentemente percepite, il sostituto potrà comunque avvalersi del credito d'imposta nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la restituzione. Della restituzione delle somme, nonché dell'emersione del credito d'imposta, si dovrà dare evidenza rispettivamente nel modello di **Certificazione Unica** (CU) rilasciata dal sostituto e nel modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (**modello 770**). Al riguardo, si precisa che il sostituto d'imposta evidenzierà nel modello 770 - Quadro SX - Rigo SX1 - Colonna 5 - l'intero credito spettante su ripetizione dell'indebito, subordinatamente alla compilazione del punto 475 della CU relativa ai redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, nonché del punto 22 della CU.

In ordine alla **decorrenza** delle nuove norme, la **restituzione** delle somme al soggetto erogatore al netto delle ritenute IRPEF opera per quelle restituite dal 1° gennaio 2020, facendo salvi i rapporti già definiti al **19 maggio 2020**. Pertanto, la nuova disposizione non trova applicazione se alla data del 19 maggio 2020:

- il contribuente ha già restituito l'indebito al "lordo";
- per effetto di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, sia stabilita la restituzione al "lordo", salvo diverso successivo accordo tra le parti;
- sia in corso un piano di restituzione rateizzato, calcolato al "lordo" delle ritenute operate all'atto dell'erogazione, salvo diverso successivo accordo tra le parti.

[Circ. AE 14 luglio 2021 n. 8/E](#)  
[art. 150 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020](#)  
[art. 1 c. 182 L. 208/2015](#)

#### **Riallineamento avviamento, si considera anche l'utile**

Ai fini della capienza delle riserve complessivamente utilizzabili su cui apporre il vincolo di sospensione, deve essere considerato anche l'utile 2020 non distribuito ([Risp. AE 15 luglio 2021 n. 476](#)).

In sede di risposta ad interpello, l'AE si è occupata della disciplina del **riallineamento** ai fini fiscali dell'**avviamento** recata dal Decreto Agosto ([art. 110 DL 104/2020 conv. in L. 126/2020](#)), facendo

chiarezza sulla possibilità di riallineamento solo parziale e di utilizzare l'utile 2020 a copertura del riallineamento.

Nel caso di specie, l'istante riferisce di voler aderire alla disciplina del riallineamento con riferimento all'elemento contabile "avviamento", evidenziando però di non avere sufficiente capienza per vincolare una riserva di patrimonio netto di importo corrispondente. Propone, quindi, di riallineare non la voce di avviamento interamente considerata, bensì una **frazione** della stessa (per la quale potrebbe vincolare una riserva corrispondente), tenuto conto che sarebbero astrattamente individuabili (e contabilmente distinte) le "quote" di avviamento riferibili alle singole società che sono state incorporate nell'istante per effetto di una precedente operazione di fusione.

Al riguardo l'amministrazione finanziaria precisa che:

- la disposizione agevolativa impone di identificare un **unico elemento** a titolo di "avviamento" che appartiene all'impresa che intende fruire della disciplina del riallineamento;
- coerentemente con quanto previsto nelle precedenti leggi di rivalutazione e alla luce della prassi interpretativa, l'opzione per il riallineamento va esercitata per l'intero differenziale tra valore contabile e fiscale, non essendo consentito il riallineamento solo **parziale** della differenza di valore. Una diversa interpretazione, consentendo il riallineamento di una quota di tale elemento, nella sostanza, determinerebbe la possibilità di fruire di un riallineamento parziale dell'asset avviamento;
- all'avviamento non può applicarsi la disciplina dettata in relazione ai beni d'impresa secondo cui il riallineamento può essere richiesto, indipendentemente dalla fruizione della disciplina della rivalutazione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni, anche singolarmente considerati, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo ([art. 10 c. 2 DM 162/2001](#)).

L'istante chiede, inoltre, di considerare ai fini dell'istituzione del vincolo al regime della sospensione d'imposta il patrimonio netto alla data del 31 dicembre 2020 comprensivo del risultato economico maturato nell'esercizio 2020, ovvero un **utile d'esercizio** che non sarà oggetto di distribuzione in favore dei soci, ma verrà integralmente destinato ad accantonamento a riserva.

Tale utile, secondo l'amministrazione finanziaria, rappresenta un elemento di cui tenere conto ai fini della capienza delle riserve complessivamente utilizzabili su cui apporre il vincolo di sospensione, coerentemente con la ratio dell'apposizione del vincolo stesso e nel presupposto dell'assenza di contestuale **distribuzione** dello stesso ai soci. A tal fine, l'ammontare dei suddetti utili deve essere portato ad incremento dell'ammontare delle riserve utilizzabili per l'apposizione del vincolo di sospensione, al fine di garantire l'esistenza, sostanziale e non solo formale, di risorse patrimoniali equivalenti ai medesimi maggiori valori contabili oggetto di "riallineamento".

[Risp. AE 15 luglio 2021 n. 476](#)

[art. 110 DL 104/2020 conv. in L. 126/2020](#)

[art. 10 c. 2 DM 162/2001](#)

### **Bonus sanificazione e DPI: comunicazione delle spese sostenute**

Dal **4 ottobre 2021** al **4 novembre 2021**, per fruire del nuovo **credito d'imposta** per la **sanificazione** e l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale (DPI), imprese, professionisti, enti non commerciali (compresi enti del Terzo del settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti) e strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, devono comunicare telematicamente all'AE l'ammontare delle spese sostenute.

La **comunicazione** va fatta, anche da un intermediario, tramite il servizio web disponibile nell'area riservata dell'AE o i canali telematici dell'AE, utilizzando il modello reperibile sul suo sito.

L'AE, ricevuta la comunicazione, determinerà con **provvedimento** da emanare entro il 12 novembre 2021.

---

[Prov. AE 15 luglio 2021 n. 191910](#)

### **Bonus facciate: vale per i parapetti e la relativa illuminazione?**

In relazione all'installazione di corpi illuminanti a soffitto, qualora si tratti di opere accessorie e di completamento dell'intervento sulle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso, il bonus facciate spetta nel caso in cui tali interventi si rendessero necessari per motivi "tecnici" (principio analogo a quanto indicato con [Risp. AE 3 novembre 2020 n. 520](#)).

È quanto affermato dall'AE in risposta a un interpello riguardante dei lavori di restauro dei parapetti dei balconi di un hotel. Nella fattispecie l'istante vorrebbe intervenire sui parapetti dei balconi, che attualmente sono costituiti da ringhiere metalliche e parti in vetro, ed inoltre prevedere l'illuminazione dei balconi con corpi illuminanti da posizionare a soffitto o a parete. Ai fini della detrazione, se per i lavori sui parapetti non ci sono restrizioni, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso, per i lavori riguardanti l'illuminazione occorrono dei motivi "tecnici" desumibili, tra l'altro, dai documenti di progetto degli interventi nel loro complesso.

[Risp. AE 15 luglio 2021 n. 482](#)

[Risp. AE 3 novembre 2020 n. 520](#)

### **Superbonus e sconto in fattura: come determinarlo**

Lo sconto non può mai essere superiore al corrispettivo dovuto. L'AE, nel fornire una Risposta in tema di Superbonus, spiega che i cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d'imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario.

L'[art. 121 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020](#) stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021 e 2022 le spese previste dalla norma possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (cd. sconto in fattura). Tale contributo, riconosciuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso e anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, è da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione. Per i soli interventi che danno diritto al Superbonus, inoltre, la norma stabilisce che gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi.

[Risp. AE 15 luglio 2021 n. 483](#)

[art. 121 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020](#)

---

## Conversione Sostegni bis: versamenti al 15 settembre per ISA e forfettari

Tra gli emendamenti approvati al testo di **conversione** del [Decreto Sostegni Bis](#) dalla Commissione Bilancio della Camera, si segnalano:

- la **proroga al 15 settembre** dei **versamenti** delle imposte in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021 per i **sogetti ISA e forfettari** (il nuovo slittamento coinvolge, dunque, anche la scadenza del 20 luglio 2021 frutto della prima proroga concessa con il [DPCM 28 giugno 2021](#));
- il **riconoscimento del contributo a fondo perduto** previsto dal [Decreto Sostegni](#) ([art. 1 DL 41/2021 conv. in L. 69/2021](#)) ossia del cd. "contributo alternativo" per attività stagionali previsto dal Sostegni bis ([art. 1 cc. 5-13 DL 73/2021](#)), a favore dei soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi superiori a € **10 milioni**, ma **non superiori a € 15 milioni**, nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione in commento, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento del contributo del Sostegni ovvero per il contributo alternativo del Sostegni bis. L'emendamento approvato disciplina altresì le modalità di calcolo del contributo;
- per i settori del **wedding**, dell'**intrattenimento** e dell'**HORECA** si profila il riconoscimento di **contributi a fondo perduto** per un importo complessivo di € 60 milioni per l'anno 2021. I criteri e le modalità di applicazione dei contributi sono demandati a un decreto attuativo da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione in commento;
- **esenzione** totale dall'**IMU**, per il 2021, per le persone fisiche (proprietarie di **immobili ad uso abitativo**) che hanno ottenuto un provvedimento di convalida di sfratto per morosità prima e dopo il 28 febbraio 2020, con sospensione dello stesso per via della decretazione emergenziale.

[Decreto Sostegni Bis](#)

[DPCM 28 giugno 2021](#)

[art. 1 DL 41/2021 conv. in L. 69/2021](#)

[art. 1 cc. 5-13 DL 73/2021](#)

## CFP: nel fatturato le cessioni di terreni fuori campo IVA

In tema di **contributo a fondo perduto** ex DL Sostegni ([art. 1 DL 41/2021 conv. in L. 69/2021](#)), ai fini della **riduzione del fatturato**, è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il "fatturato" del periodo di riferimento purché le stesse rappresentino ricavi o compensi che, a causa del non perfetto allineamento tra la data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi individuata sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione. Tale principio riguarda anche le somme che costituiscono altri componenti di reddito e non deve essere riferito esclusivamente ai ricavi o ai compensi.

Nel caso di specie una società immobiliare è stata autorizzata a includere nel calcolo del fatturato 2019 anche le **cessioni di terreni agricoli**, prima concessi in affitto, effettuate **fuori campo IVA**. Sebbene tali operazioni non siano state oggetto di fatturazione in applicazione delle disposizioni IVA, le relative somme sono, infatti, da ritenere incluse nella nozione di fatturato (cfr. [Circ. AE 14 maggio 2021 n. 5/E](#)).

[Risp. AE 12 luglio 2021 n. 472](#)

[art. 1 DL 41/2021 conv. in L. 69/2021](#)

[Circ. AE 14 maggio 2021 n. 5/E](#)

## ADEMPIMENTI

### La roulette delle scadenze per il versamento delle imposte sui redditi

Il Comunicato Stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze anticipava nella serata del **28 giugno 2021** l'adozione di un nuovo DPCM. Si trattava in questo caso del **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/06/2021** ([DPCM 28 giugno 2021](#); GU 30 giugno 2021, n. 154) che prorogava il termine di versamento **del saldo 2020 e del primo acconto 2021** ai fini delle Imposte sui **Redditi** e dell'**IVA**.

Il provvedimento ricalcava le disposizioni del [DPCM 27 giugno 2020](#), dando nuovamente la possibilità ai soggetti ISA di beneficiare di un termine maggiore per i versamenti delle Imposte.

Il versamento veniva infatti differito al **20 luglio 2021** viste e considerate *“le esigenze generali rappresentate dagli intermediari e dai contribuenti in relazione agli adempimenti fiscali da eseguire e il perdurare dello stato nazionale di emergenze epidemiologica per la diffusione del CODIV-19”*.

In data **9 luglio 2021** la commissione Bilancio della Camera ha approvato l'emendamento al [DL Sostegni-bis](#) che proroga, si auspica definitivamente, il termine di pagamento per i soggetti ISA, minimi e forfettari, al **15 settembre p.v., senza maggiorazione dello 0,40%**. In particolare con il citato emendamento i termini per pagare le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA, a saldo 2020 e primo acconto per il 2021, che scadono dal 30/06/2021 al 31/08/2021, sono prorogati al 15/09/2021.

### LA DISCIPLINA GENERALE

La disciplina generale prevede all'[art. 17 DPR 435/2001](#):

*“Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla Dichiarazione dei Redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle Persone fisiche, e delle Società o associazioni di cui all'[art. 5 TUIR](#), di cui al [DPR 917/86](#) è effettuato entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della Dichiarazione stessa...”*

Il dettato normativo specifica al [c. 1](#) il termine di versamento del saldo dell'Imposte da parte delle Persone fisiche e delle Società di Persone o associazioni da effettuarsi entro il **30 giugno** dell'anno di presentazione della Dichiarazione stessa.

Sempre al [c. 1](#) viene definito il termine di versamento per i soggetti IRES, da effettuarsi entro **l'ultimo giorno del sesto mese successivo** a quello di chiusura del Periodo d'Imposta.

L'articolo continua, al [c. 2](#), prevedendo la possibilità per il Contribuente di effettuare il versamento “entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti al [c. 1](#), maggiorando le somme da versare dello **0,40 per cento** a titolo di interesse corrispettivo”.

Riassumendo le regole generali, prevedono che i versamenti siano effettuati:

SCADENZA NATURALE	<b>ENTRO IL 30 GIUGNO</b>
SCADENZA CON MAGGIORAZIONE DELLO 0,4%.	<b>ENTRO IL 30 LUGLIO</b>

### SOGGETTI INTERESSATI

Sono interessati dal provvedimento, come specificato dall'[art. 1 DPCM 28 giugno 2021](#):

- I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati **gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA)** e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione;
- I soggetti che adottano il regime di cui all'[art. 27 c. 1 DL 98/2011 conv. in L. 111/2011](#) anche definito "**Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità**";
- I soggetti che applicano il **regime forfettario** di cui all'[art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014](#).

Non dovrebbero rientrare nella proroga:

- i soggetti che dichiarano ricavi o compensi superiori alle **soglie di applicazione degli ISA** attualmente pari a 5.164.569 euro;
- i soggetti che svolgono **attività agricola** e titolari di solo **reddito agrario**.

Per quest'ultimi il termine rimane invariato, quindi da effettuarsi entro il 30 giugno 2021, ovvero il 30 luglio 2021, con la maggiorazione dell'interesse dello 0,40%.

#### **OGGETTO DELLA PROROGA**

L'oggetto della proroga consiste nel differimento, per l'anno 2021, dei termini di effettuazione dei **versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali**, ai sensi dell'[art. 12 c. 5 D.Lgs. 241/97](#) (norma che prevede la possibilità di modificare, tenendo conto delle esigenze organizzative, i termini in materia di dichiarazioni fiscali, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Finanze).

I versamenti riguardano:

- **Saldo 2020**
- **1° Acconto 2021**

delle Imposte sui Redditi e dell'IRAP.

- **Saldo IVA 2020 da dichiarazione IVA.**

Per tutti i contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, lo slittamento del versamento riguarda anche il versamento del **diritto camerale** verso il Registro delle Imprese competente territorialmente.

La norma specifica che il differimento del versamento **non** comporta corresponsione di interessi, quindi non gravata da maggiorazioni ulteriori.

#### **NUOVI TERMINI**

Con l'ultimo emendamento è possibile identificare il "nuovo" termine di versamento:

SCADENZA NATURALE	<b>ENTRO IL 15 SETTEMBRE</b>
SCADENZA CON MAGGIORAZIONE DELLO 0,4%.	<b>NON PREVISTA</b>

Diversamente da quanto disposto da precedenti Decreti di proroga, l'emendamento riformulando direttamente la norma cancella la possibilità di eseguire i versamenti con lo 0,40%. Esso interviene

infatti direttamente sull'[art. 17 c. 2 DPR 435/2001](#), cioè sulla disposizione che prevede il pagamento con lo 0,40% in più entro 30 giorni dal termine ordinario.

## VERSAMENTO

Nulla cambia in termini di modalità di versamento. Tutti i contribuenti devono utilizzare il **Modello di versamento F24**, come da prassi.

I contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica :

- **direttamente** mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agazia delle Entrate mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agazia ;
- tramite gli **intermediari abilitati** (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.) che:
  - sono abilitati al canale telematico Entratel dell'Agazia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agazia;
  - sono abilitati al canale telematico Entratel dell'Agazia delle Entrate e utilizzano il servizio "F24 addebito unico";
  - si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agazia.

Nel Modello F24 è necessario **indicare** il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l'anno d'imposta per il quale si versa il saldo o l'acconto, nonché i codici tributo.

Se l'importo viene rateizzato è necessario indicare gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati, la rata che si sta versando e il numero di rate prescelto.

Gli importi delle Imposte che scaturiscono dalla Dichiarazione devono essere versati arrotondati **all'unità di euro**.

I **codici tributo** da indicare nel Modello F24 sono reperibili sul sito dell'Agazia delle Entrate. I principali:

- **4033**: IRPEF – Acconto prima rata;
- **4034**: IRPEF – Acconto seconda rata o unica soluzione;
- **1668**: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario Addizionale regionale;
- **1842**: IRPEF – Saldo;
- **1840**: IRPEF – Acconto prima rata;
- **1841**: IRPEF – Acconto seconda rata o unica soluzione.

## Proroga della rivalutazione su terreni e partecipazioni al 15 novembre

Con la conversione in Legge del [Decreto Sostegni-bis](#), viene introdotto l'ennesimo slittamento della scadenza per il **versamento dell'imposta sostitutiva su terreni e quote di partecipazione ai fini della rideterminazione del valore degli stessi** e della asseverazione della relativa perizia di stima.

Annualmente, le disposizioni di legge hanno re-introdotto e riaperto i termini per la rivalutazione, tra gli ultimi l'[art. 1 cc. 693-694 L. 160/2019](#), [art. 137 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020](#), la [Legge di Bilancio 2021](#) e in ultimo la Legge di Conversione del [Decreto Sostegni-bis](#).

Il nuovo versamento slitta quindi dal 30 giugno 2021 al **15 novembre 2021**.

## REQUISITO SOGGETTIVO

Possono beneficiare della rivalutazione:

- le persone fisiche;
- le società semplici;
- gli enti non commerciali;
- i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia che non esercitano attività commerciale.

**Restano pertanto esclusi tutti quei soggetti che detengono terreni e quote di partecipazione nell'esercizio di imprese, arti o professioni.**

Tali soggetti possono beneficiare della rivalutazione introdotta per la prima volta dalla Legge Finanziaria 2002, [L. 448/2001](#). I citati soggetti possono fare riferimento al valore fiscalmente riconosciuto del costo di acquisto, ovvero rideterminarlo utilizzando il valore rivalutato.

Per poter utilizzare il valore rivalutato i soggetti sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un'apposita perizia giurata di stima.

#### **REQUISITO OGGETTIVO e TEMPORALE**

La rivalutazione è applicabile a:

- titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati;
- terreni edificabili;
- terreni con destinazione agricola;

**detenuti alla data del 1° gennaio 2021**, dai soggetti prima identificati, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quali:

- usufrutto;
- diritto di superficie;
- enfiteusi.

#### **ADEMPIMENTI**

La rideterminazione si realizza in due passaggi:

- **redazione di perizia giurata di stima;**
- **versamento dell'imposta sostitutiva.**

#### PERIZIA GIURATA DI STIMA

La perizia può essere effettuata per le due macrocategorie a cura di:

<b>PARTECIPAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dottore commercialista o esperto contabile</li><li>- Perito iscritto alla CCIAA</li><li>- Revisore legale dei conti</li></ul>
<b>TERRENI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perito agrario, perito industriale edile</li><li>- Perito iscritto alla CCIAA</li></ul>
--	---

La perizia può essere asseverata presso il tribunale, un giudice di pace o un notaio e **deve essere conservata dal contribuente e esposta all'Amministrazione Finanziaria in caso di controlli.**

**La procedura è condizionata dal versamento dell'imposta sostitutiva.**

#### IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'ammontare dell'imposta è fissato nella misura dell'**11 per cento**, calcolata del valore risultante dalla perizia di stima indipendentemente dalla tipologia ossia per le partecipazioni (qualificato o non) e i terreni.

**Il versamento dell'imposta sostitutiva precedentemente fissato al 30 giugno 2021, è quindi posticipato alla data del 15 novembre 2021.**

**L'importo può essere versato alla data prevista o rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali** di pari importo a decorrere dalla medesima data (31 novembre 2021). Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi pari al 3% annuo e da versare contestualmente alle successive rate.

Il versamento deve essere effettuato tramite Modello F24 utilizzando i codici tributo:

- 8055 per le partecipazioni;
- 8056 per i terreni.

#### **MANCATO VERSAMENTO**

Nel caso di mancato versamento dell'intero importo o della prima rata oltre il termine del 15 novembre 2021, la rivalutazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di un'eventuale plusvalenza. Tuttavia, qualora il contribuente abbia effettuato il versamento della prima rata nei termini stabiliti ed abbia omesso di effettuare i successivi versamenti, il soggetto può comunque avvalersi delle disposizioni relative all'[art. 13 D.Lgs. 472/97](#) (ravvedimento operoso).

#### **DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

Il valore rideterminato è utilizzato ai fini dei redditi in luogo del costo o valore di acquisto.

Si ricorda che i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni devono essere indicati nel Modello di dichiarazione UNICO relativo all'anno in cui è stata pagata l'imposta (quindi Redditi 2022, anno 2021).

La compilazione dei quadri del Modello UNICO e del frontespizio è dovuta anche per i soggetti che presentano il Modello 730.

**Nel Modello di dichiarazione UNICO 2021, anno 2020 devono essere indicati i dati delle rivalutazioni effettuate nello scorso periodo d'imposta**, con versamento dell'imposta sostitutiva il 30 giugno 2020 e 15 novembre 2020 nei relativi quadri:

- quadro RT per la rivalutazione delle partecipazioni;
- quadro RM per la rivalutazione dei terreni.

Nella compilazione dei quadri è necessario indicare:

- il valore rivalutato della perizia giurata di stima;
- l'imposta sostitutiva dovuta;
- imposta eventualmente già versata;
- l'eventuale rateizzazione.

#### **MANCATA INDICAZIONE IN MODELLO REDDITI**

**L' omessa indicazione nel Modello redditi UNICO costituisce violazione formale.** Ciò implica l'applicazione della sanzione con un minimo di € 250,00 fino ad un massimo di € 2.000,00.

In ogni caso restano impregiudicati gli effetti della rideterminazione del valore fiscale (cfr. [Circ. AE 15 febbraio 2013 n. 1/E](#); [Circ. AE 22 gennaio 2021 n. 1/E](#)).

**Chiarimenti dalla circolare 7/E sulla tracciabilità dei pagamenti degli oneri detraibili**  
**di Alberto Tealdi**

Con la pubblicazione della [Circ. AE 25 giugno 2021 n. 7/E](#), l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con il consueto documento di prassi con indicazioni in merito a **detrazioni e deduzioni in vista della chiusura delle dichiarazioni dei redditi per l’anno d’imposta 2020**.

Il documento, rubricato *“Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2020”*, supera abbondantemente le 500 pagine e spazia dal rilascio del visto di conformità, agli oneri per i quali spetta una detrazione d’imposta, agli interessi sui mutui, alle spese di istruzione alle erogazioni liberali ai premi assicurativi. Vengono poi trattate tutta una serie di casistiche correlate agli oneri deducibili dal reddito complessivo. Ampio spazio è concesso alla trattazione delle spese relative al recupero del patrimonio edilizio immobiliare, dal bonus facciate, al sisma bonus, al superbonus.

In questa sede si vuole concentrare l’attenzione relativamente alle **indicazioni fornite sulla tracciabilità delle spese** sostenute e rientranti negli oneri detraibili di cui all’[art. 15 TUIR](#).

Tale incombenza è stata prevista dalla [Legge di Bilancio 2020](#) che condiziona la fruizione della **detrazione IRPEF del 19% alla tracciabilità del pagamento della maggior parte degli oneri detraibili**, a partire dal 1° gennaio 2020. Il testo di Legge recita: *“Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dell’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’[art. 15 TUIR](#), di cui al [DPR 917/86](#), e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’[art. 23 D.Lgs. 241/97](#)”*.

Per pagamento tracciato o tracciabile si intende pertanto quello effettuato tramite bonifico bancario o postale, carta di credito o di debito, carta prepagata, assegno bancario o circolare, tramite sportelli bancomat, bollettini postali, Mav, pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite istituti di moneta elettronica autorizzati.

**Per poter dimostrare l’avvenuto pagamento mediante i sistemi di cui sopra è necessario fornire prova cartacea della singola transazione o pagamento.** In alternativa il pagamento tracciato può essere documentato mediante annotazione da parte del percettore sul documento fiscale rilasciato.

Le uniche **situazioni in cui è prevista una deroga e risultano detraibili le spese sostenute anche con pagamento in contanti** sono quelle relative:

- agli acquisti di medicinali e di dispositivi medici;
- le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Tra gli oneri detraibili che rientrano tra quelli la cui spesa deve essere sostenuta con metodi di pagamento tracciabili vi rientrano, per esempio:

- gli interessi passivi e relativi oneri accessori relativi a mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale e relativi compensi pagati ai soggetti di intermediazione immobiliare;
- le spese sanitarie diverse da quelle di cui sopra;

- le spese veterinarie;
- le spese funebri;
- le spese universitarie;
- le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
- i premi per assicurazioni rischio morte o invalidità permanente;
- le erogazioni liberali;
- le spese per l'abbonamento per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi.

**Non rientrano nella disposizione trattata le spese deducibili dal reddito imponibile e quelle detraibili per gli oneri la cui percentuale di detrazione è fissata in misura diversa dal 19%.**

Relativamente alle spese derivanti dall'acquisto di dispositivi medici conseguenti alla pandemia Covid-19, la [Circ. AE 25 giugno 2021 n. 7/E](#) conferma come, **relativamente alle mascherine, siano detraibili solamente le spese sostenute per le mascherine protettive marchiate CE**. Risultano pertanto detraibili anche le spese per l'acquisto di quelle chirurgiche a patto che marchiate come sopra e non è sufficiente, anche per altri tipi di mascherine, la sola conformità alla normativa sui DPI.

Sempre relativamente ai **dispositivi medici**, la circolare nel confermare la **detraibilità anche se pagati con strumenti di pagamento non tracciabili**, chiarisce (per la prima volta e in via definitiva) che sono **detraibili anche le spese relative al noleggio e non solo all'acquisto**. Inoltre con riferimento alle protesi, la marcatura CE può essere attestata dal venditore sul documento di spesa, attestazione che può anche avvenire semplicemente riportando il codice AD che ne attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria o quello PI che è specificatamente relativo alle protesi.

Un altro passaggio interessante per fugare ogni dubbio è quello che tratta la detraibilità delle spese in commento qualora il **pagamento, tracciato, non è avvenuto da parte dell'intestatario del documento**. Nella circolare si sostiene infatti che *l'onere: "sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento, aspetto quest'ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Il pagamento, infatti, può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento tracciabili intestato ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico, a condizione che l'onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa"*.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce come **in tale evenienza quindi la spesa è detraibile da parte del soggetto intestatario del documento**. Non rileva quindi chi ha effettuato il pagamento, che dovrà poi essere rimborsato da parte dell'intestatario del documento, anche con metodi di pagamento non tracciati, a colui che ha pagato per suo conto in quanto l'onere deve essere sostenuto dal soggetto che detrae. Quest'ultimo dovrà quindi rilasciare una dichiarazione relativa al rimborso della spesa, autodichiarando quindi il suo sostenimento.

Relativamente alle spese **per interessi passivi legati all'acquisto dell'abitazione principale la tracciabilità del pagamento è dimostrata già dalle contabili dell'istituto bancario creditore o dalla sua certificazione annuale**; discorso diverso invece per i premi assicurativi detraibili per i quali viene richiesta la quietanza del pagamento rilasciata dall'assicurazione che riporti altresì il metodo di pagamento.

Con riferimento ai **pagamenti effettuati per il tramite di smartphone con applicazioni collegate ad Istituti riconosciuti di moneta elettronica**, questi tracciano sì il pagamento come ogni altro sistema ma il fatto che siano collegati ad un conto corrente comportava il legittimo dubbio se, per

dimostrare il pagamento tracciato, fosse necessario esibire l'estratto conto di addebito. L'Agenzia delle Entrate precisa che l'esibizione dell'estratto conto è necessaria solamente qualora il contribuente non sia in grado di produrre nessun altro documento che evidenzi l'effettivo pagamento con i sistemi sopra citati. **Anche solo l'email ricevuta dalla piattaforma di pagamento è valida ai fini della detraibilità della spesa.**

E' infine chiaro il passaggio in cui l'Agenzia delle Entrate sostiene che: *"l'estratto conto costituisce una possibile prova del sistema di pagamento tracciabile, opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell'utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili"* ma richiede una tutela della riservatezza del contribuente: *"i CAF e i professionisti ... nel caso in cui l'utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili sia dimostrato mediante documenti ulteriori rispetto alla fattura, alla ricevuta fiscale o al documento commerciale, come ad esempio, l'estratto conto della carta di credito, acquisiscono e verificano esclusivamente le informazioni necessarie all'apposizione del visto di conformità o al controllo, avendo cura di eliminare e/o cancellare ogni altra eventuale informazione non pertinente"*.

### **Innalzati ed introdotti nuovi crediti d'imposta in materia di pagamenti elettronici**

**di Alberto Tealdi**

La conversione nella [L. 106/2021](#) del [DL 73/2021](#), [Decreto Sostegni-bis](#), porta con sé una modifica, sostanziale, al **credito d'imposta sulle commissioni relative ai pagamenti elettronici**.

Tale credito è in vigore dal 1° luglio 2020 quando entrò in vigore, sulla base del disposto dell'[art. 22 DL 124/2019](#), ed è determinato nella misura del 30% dei costi addebitati per i pagamenti effettuati tramite bancomat, carte di credito, di debito, prepagate ed altri strumenti di pagamento elettronico tracciabili. **Possono beneficiare del credito gli esercenti attività d'impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi ai consumatori finali.**

A seguito della conversione in Legge del cosiddetto **Sostegni-bis per le commissioni maturate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta sarà determinato sul 100%** delle commissioni. Questo nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, **adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti per la trasmissione telematica dei corrispettivi ovvero strumenti di pagamento evoluto** che consentano l'invio dei dati dei corrispettivi attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico che permettano di assolvere l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione dei corrispettivi.

Resta ferma la soglia di euro 400.000,00 di ricavi o compensi che gli esercenti non devono avere superato, nell'anno precedente, per poter beneficiare del credito d'imposta.

Il credito, che soggiace al rispetto delle condizioni e dei limiti degli aiuti *de minimis*, è **utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite Modello F24 a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa**. L'importo del credito annualmente generatosi deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è maturato e nei successivi fintanto vi sia un residuo. Il credito infine non concorre a formare reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP.

E' cura degli operatori che mettono a disposizione e gestiscono i sistemi di pagamento di comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per il controllo del credito d'imposta

maturato dai singoli esercenti, ai quali gli stessi operatori trasmettono, entro il 20° giorno del mese successivo ad ogni periodo di riferimento, un prospetto delle commissioni addebitate.

Sempre con il fine di perseguire l'obiettivo di incrementare i pagamenti con strumenti elettronici e di fare in modo che gli esercenti possano adeguare i loro strumenti, il [DL 99/2021](#) del 30 giugno u.s., ha introdotto:

- per l'acquisto o noleggio di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti per la trasmissione telematica dei corrispettivi **un nuovo credito d'imposta nella misura che varia dal 70% al 10% della spesa sostenuta;**
- per l'acquisto o noleggio, nel corso dell'anno 2022, di strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi **un credito d'imposta dal 100% al 40% della spesa.**

Il vantaggio del bonus è duplice: da un lato l'agevolazione spetta a chi si dota di pos e di strumenti che consentono al cliente di pagare in modalità elettronica, ma anche a chi acquista strumenti evoluti di incasso e di pagamento.

Il primo è riconosciuto agli esercenti attività d'impresa, arte o professioni che dal **1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono ai consumatori finali di pagare con bancomat, carte di credito od altri strumenti elettronici.** Il bonus per l'acquisto spetterà a patto che tali strumenti si colleghino ai registratori di cassa. L'importo del credito sarà parametrato in base ai ricavi e compensi del richiedente ed in ogni caso viene riconosciuto nel **limite massimo di 160 euro per soggetto.** Il credito spetterà nella misura del:

- **70%** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano inferiori a 200.000,00 euro;
- **40%** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano compresi tra i 200.000,00 ed il 1.000.000,00 di euro;
- **10%** per i soggetti con ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente superiori ad 1.000.000,00 di euro ma inferiori a 5.000.000,00.

La seconda tipologia di credito è riservata a chi acquista, noleggia o utilizza strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. In questo caso il **limite massimo di spesa per soggetto è di 320,00 euro** e spetterà nelle seguenti misure:

- al **100%** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano inferiori a 200.000,00 euro;
- al **70%** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano compresi tra i 200.000,00 ed il 1.000.000,00 di euro;
- al **40%** per chi ha ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente superiori a 1.000.000,00 di euro ma inferiori a 5.000.000,00.

*Anche per tali crediti l'utilizzo può avvenire esclusivamente in F24 successivamente al momento di sostenimento della spesa. Alla stessa stregua di quelli sopra non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sul reddito né dell'IRAP.*